

IVA

Buoni benzina “monouso” con fatturazione immediata

di **Sandro Cerato**

L'avvicinarsi del termine del **1° luglio** preoccupa non poco gli operatori del settore petrolifero in considerazione del nuovo **obbligo di emissione della fattura elettronica relativamente alle cessioni di carburante per motori ad uso autotrazione**.

Come noto, le disposizioni della **Legge di Bilancio 2018** anticipano al prossimo 1° luglio, in luogo del 1° gennaio 2019, l'**obbligo di emissione della fattura elettronica** alle predette cessioni tenendo conto che si tratta di un settore in cui le frodi non sono mancate nel corso degli anni.

Nel contempo si dovrà tener altresì conto delle **nuove regole previste per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva** assolta sull'acquisto del carburante, ed in particolare dell'**obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili**.

Sul punto è bene ricordare che la norma ([articolo 1, comma 922, Legge di Bilancio 2018](#)) individua come strumenti idonei di pagamento solamente la **carta di credito, la carta di debito e quelle prepagate**, mentre il successivo [Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018](#) ha ampliato lo spettro degli strumenti tracciati includendo anche gli **assegni bancari e postali, i vaglia, i bonifici bancari** e gli altri strumenti bancari che permettano l'addebito sul conto corrente, nonché le **tessere magnetiche** adottate nei contratti di “*netting*” ed i **buoni benzina**.

Proprio in relazione ai **buoni benzina**, assumono particolare rilievo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 8/E/2018](#) ai fini dell'individuazione del **momento di effettuazione dell'operazione** e del conseguente **obbligo di emissione della fattura elettronica** a far data dal prossimo **1° luglio 2018**.

Fino ad oggi, la **gestione dei buoni benzina** ha seguito le indicazioni fornite nel lontano 1974 dalla **circolare 30/1974**, in cui si è **equiparato il buono benzina ad un titolo di legittimazione** (di carburante appunto), con conseguente **esclusione dall'obbligo di emissione della fattura all'atto della cessione del buono**, trattandosi di fatto di una cessione di denaro esclusa da Iva ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. n. 633/1972](#).

Il **momento di effettuazione dell'operazione**, con conseguente obbligo di emissione della fattura, è stato fatto coincidere, pertanto, con il **successivo momento in cui il buono è utilizzato** per eseguire il rifornimento di carburante.

La [Direttiva \(UE\) 1065/2016](#) ha modificato la disciplina di acquisto dei **buoni benzina**,

distinguendo in particolare due ipotesi:

- **buoni “monouso”**, utilizzabili solamente per l’acquisto di carburante presso una specifica compagnia, per i quali **l’iva dovuta è già nota al momento di emissione del buono stesso**, con conseguente individuazione del **momento di effettuazione dell’operazione**, e di emissione della fattura (elettronica), già all’atto dell’**emissione del buono**;
- **buoni “multiuso”**, che danno diritto a rifornirsi presso **differenti compagnie** o che consentono l’acquisto anche di **beni e/o servizi diversi** dal carburante, che continuano ad essere equiparati a dei **titoli di legittimazione** con conseguente esclusione dall’obbligo di emissione della fattura all’atto della loro emissione. Per tali buoni, infatti, l’individuazione dell’oggetto di acquisto avviene solamente nel **momento in cui il buono è utilizzato**, e solo in tale attimo si realizza il **momento di effettuazione dell’operazione** ed il conseguente **obbligo di emissione della fattura**.

L’Agenzia delle Entrate, nella citata [circolare 8/E/2018](#), conferma che la distinzione proposta opera anche in relazione ai **buoni carburante**, rendendo non più valide le regole seguite sino ad oggi, fermo restando che non saranno sanzionati i **comportamenti difformi** tenuti fino al prossimo **31 dicembre 2018**, rendendo quindi obbligatorie le indicazioni fornite dalla [Direttiva \(UE\) 1065/2016](#) solamente per i buoni emessi a far data dal prossimo **1° gennaio 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

